

Ordinanza del Tribunale di primo grado 20 dicembre 2007
— Dascalu/Commissione

(Causa T-430/03) ⁽¹⁾

(«Funzione pubblica — Funzionari — Sentenza interlocutoria
— Non luogo a statuire»)

(2008/C 64/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Iosif Dascalu (Kraainem, Belgio) (rappresentante: N. Lhoëst, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente, C. Berardis-Kayser e L. Lozano Palacios, successivamente C. Berardis-Kayser e H. Krämer, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento delle decisioni della Commissione 23 dicembre 2002 e 14 aprile 2003, che modificano l'inquadramento nel grado del ricorrente, in quanto fissano il suo inquadramento nello scatto, alla data della sua nomina, al grado A6, primo scatto; in quanto fissano al 5 ottobre 1995 la data in cui producono i loro effetti pecuniari e in quanto non hanno ricostruito la carriera del ricorrente, e, se necessario, una domanda di annullamento delle decisioni che respingono i reclami del ricorrente e, dall'altro, domanda diretta al risarcimento del presunto danno derivante da tali decisioni.

Dispositivo

- 1) Non occorre più statuire sul presente ricorso.
- 2) La Commissione sopporterà tutte le spese.

⁽¹⁾ GU C 47 del 21.2.2004

Ordinanza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2007
— Atlantic Container Line e a./Commissione

(Causa T-113/04) ⁽¹⁾

(Esecuzione di una sentenza del Tribunale — Rimborso delle spese relative alla garanzia bancaria costituita per differire il pagamento di un'ammenda inflitta dalla Commissione e successivamente annullata dal Tribunale — Ricorso di annullamento e di risarcimento danni — Responsabilità extracontrattuale della Comunità — Assenza di nesso di causalità diretto tra il comportamento illecito dell'istituzione e il danno invocato)

(2008/C 64/62)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Atlantic Container Line AB (Göteborg, Svezia); Transportación Marítima Mexicana SA de CV (Città del Messico, Messico); Hanjin Shipping Co. Ltd (Seul, Corea del Sud); Hyundai Merchant Marine Co. Ltd (Seul); Mediterranean Shipping Co. SA (Ginevra, Svizzera); Neptune Orient Lines Ltd (Singapore, Singapore); Orient Overseas Container Line (UK) Ltd (Suffolk, Regno Unito); P & O Nedlloyd Container Line Ltd (Londra, Regno Unito); e Sea-Land Service, Inc. (Jacksonville, Florida, Stati Uniti) (rappresentanti: inizialmente, J. Pheasant, M. Levitt e K. Nicholson, in seguito M. Levitt e K. Nicholson, solici-tors)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: P. Oliver, agente)

Oggetto

Da una parte, ricorso diretto all'annullamento della lettera della Commissione 6 gennaio 2004 recante diniego del rimborso delle spese relative alla garanzia bancaria sostenute dalle ricorrenti in seguito alle ammende inflitte con decisione della Commissione 16 settembre 1998, 1999/243/CE, relativa ad un procedimento a norma degli artt. 85 e 86 del Trattato CE (divenuti artt. 81 CE e 82 CE) (caso IV/35.134 — Trans-Atlantic Conference Agreement) (GU 1999, L 95, pag. 1), annullata con sentenza del Tribunale 30 settembre 2003, cause riunite T-191/98 e da T-212/98 a T-214/98, Atlantic Container Line e a./Commissione (Racc. pag. II-3275) e dall'altra, ricorso di risarcimento danni volto ad ottenere il rimborso di suddette spese relative alla garanzia bancaria

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.